

COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

ACCORDO SULLA SEQUENZA CONTRATTUALE PREVISTA DALL'ART.44 DEL CCNL 26-5-1999 DEL COMPARTO SCUOLA

A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri in data 29-9-1999 sull'ipotesi di accordo relativa alla sequenza contrattuale, siglata il 29-7-1999, prevista dall'art.44 del CCNL 26-5-1999, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 19-1-2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 24 febbraio 2000, alle ore 9.30 le parti sottoscrivono l'allegato accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del CCNL 26/5/1999 del comparto Scuola:

Per l'ARAN :

nella persona del Presidente, professor Carlo Dell'Aringa;

Per le OO.SS di categoria :

CGIL/SNS_____

CISL/SCUOLA_____

UIL/SCUOLA_____

CONFSAL/SNALS _____

Per le Confederazioni sindacali :

CGIL_____

CISL_____

UIL_____

CONFSAL_____

ACCORDO SULLA SEQUENZA CONTRATTUALE PREVISTA
DALL'ART.44 DEL CCNL 26-5-1999 DEL COMPARTO SCUOLA

INDICE

Capo I – Personale di Accademie e Conservatori

Capo II – Personale delle scuole italiane all'estero

Capo III – Personale delle istituzioni educative

Capo IV – Personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP

Capo V – Procedure di cui all'art.14

Capo VI – Disposizioni conclusive

ART. 1 – Validità del presente accordo.

Il presente accordo costituisce parte integrante, inscindibilmente connessa del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola (che di seguito verrà denominato “CCNL”), secondo quanto disposto dall’art.44 del succitato contratto.

Capo I

PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI

ART. 2 – Destinatari

La presente sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e i Conservatori di Musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono nominate Istituzioni di Alta Cultura.

Per quanto disposto dalla Legge 124/1999, la presente sequenza contrattuale ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.

ART. 3 - Contrattazione decentrata

1 - Ai sensi e per quanto previsto dall'art.15 del CCNL, con apposita contrattazione decentrata nazionale annuale, da effettuare a livello di Ministero di Pubblica Istruzione, sono regolate le seguenti materie:

- la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della mobilità professionale e territoriale del personale delle Istituzioni di Alta Cultura;
- la definizione dei criteri e delle modalità relativi alla utilizzazione del personale, tenendo conto della necessità di sostenere i processi formativi ed il miglioramento dell'offerta formativa.

2 - Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, si terrà conto della specificità degli insegnamenti e a tal fine, in via principale, saranno richiesti, per l'accesso a cattedre e ruoli diversi da quello di provenienza, titoli artistici e professionali, atti a dimostrare l'idoneità al passaggio senza escludere eventuali diverse modalità da definire in sede di contrattazione decentrata nazionale.

3 - Il passaggio di cattedra o di ruolo, essendo la valutazione dei titoli artistici sostitutiva del titolo di studio ai sensi del 2^o comma dell'art.402 del D.Lgs. 297/94, è subordinato al superamento del periodo di prova.

4 - Le contrattazioni previste a livello di uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione dal CCNL, sono, per le Istituzioni di Alta Cultura, da svolgere presso l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica.

ART. 4 – Permessi retribuiti previsti da disposizioni di legge.

I giorni di permesso, previsti dall'art. 454 del D.Lgs. 297/94, non goduti sono cumulabili anche al di là dell'anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico dal 1 novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.

Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle elezioni, con almeno cinque anni accademici di servizio anche non continuativo, può usufruire dei permessi di cui all'art.454 del D.Lgs. 297/1994. Tali periodi non retribuiti sono validi esclusivamente ai fini della acquisizione dei punteggi previsti per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza e per le altre procedure concorsuali.

ART. 5 – Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura.

Il procedimento di cui all'art.20 del CCNL 1998/2001 si conclude, per i direttori delle istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli incaricati, con una valutazione espressa, tenuto conto della specificità delle funzioni esercitate, da un nucleo nazionale istituito presso l'Ispettorato Istruzione Artistica e composto dal Capo dell'Ispettorato o da un suo delegato, da un ispettore tecnico e da un esperto di tecnica di valutazione e controllo.

ART. 6 – Integrazione delle norme di definizione dell'area docente.

Alle assistenti educatrici si applicano, per quanto compatibili, le particolari disposizioni relative al personale delle istituzioni educative.

ART. 7 – Piano dell’offerta formativa.

1. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’art.28 del CCNL e dall’accordo integrativo nazionale relativo alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa.
2. Le istituzioni di alta cultura invieranno tempestivamente al Ministero della P.I. – Ispettorato per l’Istruzione Artistica, le schede informative di cui all’art. 28, 3 comma, del CCNL, per il successivo inoltro all’Osservatorio.

ART. 8 – Obblighi di lavoro.

1. Gli obblighi di lavoro del personale di cui all'art.2 delle istituzioni di alta cultura sono funzionali al piano annuale di attività deliberato dal collegio dei professori e correlati agli obiettivi formativi delle istituzioni stesse in una dimensione progettuale idonea a promuovere e sostenere i processi innovativi in atto.
2. Resta fermo l'obbligo di partecipazione agli organi collegiali e di governo e alle commissioni di esami e di tesi, nonché alle altre attività previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni.
3. Fermi restando gli attuali obblighi di lavoro, definiti dall'art.9 comma 2 dell'Accordo successivo 1-8-1996, le parti verificheranno lo stato dei processi innovativi anche alla luce di quanto affermato dalla Legge 21-12-1999,n. 508, allo scopo dell'eventuale adeguamento della normativa contrattuale.
4. Nell'ambito degli attuali obblighi di lavoro le attività di ricerca e produzione, intese anche come valorizzazione e sviluppo di competenze progettuali ed organizzative (attività espositive, concertistiche, teatrali, coreutiche etc.), funzionali alle finalità primarie delle Istituzioni di Alta Cultura, sono svolte dal personale di cui all'art.2 con esclusione dei Modelli viventi secondo il piano dell'offerta formativa deliberato dal collegio dei professori.

ART. 9 – Assistenti e accompagnatori al pianoforte.

Il personale del presente articolo, fermi restando i vigenti obblighi di servizio, effettua la prestazione lavorativa nell'ambito della programmazione didattica, il coordinamento e le direttive dei rispettivi docenti.

Gli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori sostituiscono il docente, assente, sino a trenta giorni, non prorogabili, salvo, relativamente agli assistenti, oggettive esigenze di continuità didattica, in connessione con le scadenze delle valutazioni periodiche e della chiusura dell'anno accademico. Ove l'assenza sia superiore a trenta giorni si dà luogo alla nomina di un supplente sin dall'inizio della medesima assenza.

ART.10 – Modelli viventi.

1. Il profilo professionale dei modelli viventi (ad esaurimento in relazione al disposto della L. 124/1999) è definito nell'allegato A della presente sequenza contrattuale.
2. Le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli viventi saranno oggetto di contrattazione integrativa di cui all'art.4 del CCNL e contrattazione nazionale decentrata, da effettuarsi presso l'Ispettorato Istruzione Artistica, con particolare riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione del lavoro.

Capo II

PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

ART. 11 - Sistema delle relazioni sindacali

Il presente rinnovo contrattuale e la contrattazione, relativa al personale della scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, rappresentano un importante momento di confronto nel quadro della politica di diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana e di ricerca di strumenti di flessibilità che consentano di rispondere meglio alle esigenze specifiche delle istituzioni all'estero nonché di elevare la professionalità e migliorare la qualità del servizio.

Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II del CCNL del 26 maggio '99 si applica al personale della scuola in servizio all'estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.

Le relazioni sindacali si articolano a livello centrale presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, i Consolati e presso le Istituzioni Scolastiche Italiane statali all'estero.

La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del Ministro della Pubblica Istruzione e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell'Amministrazione degli Affari Esteri e di quella della Pubblica Istruzione.

Per la contrattazione integrativa e decentrata, a livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dall'Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici Consolari interessati. Presso gli Uffici Consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.

Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico.

Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 26.05.1999.

ART. 12 - Partecipazione

L'Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazioni e, ove necessario, la relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle materie previste dall'art.5 del CCNL – Comparto scuola del 26 maggio 1999.

Esso fornisce altresì un'informazione preventiva nell'individuazione dei posti di cui all'art.6, comma 2 dell'Accordo aggiuntivo per il personale della scuola in servizio all'estero dell'11.12.1996 e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 626 del D. Legislativo n° 297/94.

Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie di cui al comma 1 del citato art.5 del CCNL, secondo le modalità indicate nel comma 3 del medesimo articolo.

ART. 13 – Impegni connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con il piano dell'offerta formativa.

L'estensione all'estero dell'autonomia scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dell'offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.

Il Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all'estensione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Nella prospettiva dell'acquisizione dell'autonomia le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente di cui all'art.24 del CCNL.

Le scuole statali italiane all'estero, come previsto dall'art.26 del CCNL, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.

ART.14 - Progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al superamento del disagio scolastico

Le istituzioni scolastiche italiane all'estero promuovono progetti di miglioramento dell'offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.

I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in servizio nonché l'eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura massima di L.2.800.000.000 su base annua con decorrenza 1-9-1999.

ART. 15 - Aree professionali: dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A.

Nel rispetto degli istituti e delle norme contrattuali precedentemente definiti, le funzioni svolte dal personale della scuola in servizio all'estero nelle istituzioni e iniziative scolastiche e accademiche italiane e straniere necessitano di un'adeguata articolazione.

Con la contrattazione integrativa nazionale di cui agli artt.11 e 14 del presente accordo vengono individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti all'estero.

Nell'ambito della politica di diffusione della lingua italiana in riscontro ad una crescente e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di disporre di particolari esigenze professionali.

In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, verranno definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi extra-accademici.

ART. 16 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato (artt.18, 25 e 47 del CCNL 4.8.95).

In considerazione delle modifiche legislative intervenute che hanno determinato la proroga della validità delle graduatorie del personale docente aspirante alle supplenze per gli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000, si rinvia al primo settembre 2000 l'applicazione dell'art. 26 del D.L.vo n. 62/1998, per la parte che fissa le nuove modalità di costituzione di dette graduatorie, e al primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, per la parte relativa al trattamento economico, così come modificato dal presente articolo.

A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero – solo per i residenti - a quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella attualmente percepita.

Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze, di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione.

La trattativa sarà conclusa in tempo utile per l'inizio dell'a.s.2000-2001.

ART. 17 - Orari e ore eccedenti

Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, l'orario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.

In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l'analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l'orario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.

Le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite ai sensi dell'art.43 del CCNL 4-8-1995 e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.

Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo determinato ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.

ART.18 - Mobilita' professionale – destinazione del personale all'estero

Al fine di semplificare le procedure di selezione e destinazione all'estero del personale della scuola, stabilite con l'art. 5 dell'accordo successivo al CCNL/95 dell' 11.12.1996, è prevista una prova unica mirante all'accertamento della conoscenza della lingua straniera orale e scritta.

Si demanda alla contrattazione integrativa per la definizione di detta prova e per l'individuazione delle modalità di valutazione dei titoli culturali e professionali necessari per l'inclusione nelle predette graduatorie, con gli opportuni raccordi.

La contrattazione integrativa affronterà inoltre particolari problematiche e specificità sorte nella gestione delle graduatorie.

In considerazione dell'esigenza – per motivi di efficienza, efficacia ed economicità – di procedure semplificate per la costituzione di graduatorie permanenti per la destinazione all'estero, si rinvia di un anno – all'a.s. 2001/2 – l'aggiornamento delle vigenti graduatorie.

In caso di esaurimento delle graduatorie relative ad alcuni codici funzione, il MAE assicurerà la continuità del servizio con la copertura dei posti, di cui al contingente del personale di ruolo e temporaneamente vacanti, mediante assunzione di personale con contratto a tempo determinato incluso nelle relative graduatorie di sede.

In via residuale, ove l'area linguistica prescelta è comunque diversa dalla lingua locale, potranno – su richiesta delle sedi interessate, sentite le OO.SS. locali – essere destinati all'estero, docenti idonei della graduatoria del medesimo codice funzione, ma di diversa area linguistica.

ART. 19 - Fruizione dei permessi.

Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 35 del D.Leg.vo n. 62/98, i permessi retribuiti di cui all'art. 21 del CCNL/95, per i quali compete l'indennità personale nelle misure sottoindicate:

- lutti per perdita del coniuge e di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): l'indennità personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari fruiti secondo le modalità indicate dal comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995, come integrato dall'art. 49, lettera c, del CCNL 26-5-1999 (3 giorni complessivi per anno scolastico): l'indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.

ART. 20 - Fruizione del diritto alla formazione.

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale destinato all'estero ed ivi in servizio in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio di cui al comma 1 dell'art.453 del TU 297/1994 e successive norme contrattuali e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Il Ministero degli Affari Esteri si impegna a individuare, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all'estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.

Capo III

PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

ART. 21 - Rinvio

Il presente capo integra quanto già disposto in materia di personale delle istituzioni educative dall'accordo successivo del 2-5-1996 e dal CCNL del 26-5-1999 del comparto scuola.

ART. 22 – Mobilità del personale educativo.

Per il personale educativo, in sede di contrattazione decentrata nazionale di cui all'art.4 del CCNL 26-5-1999, saranno elaborati i criteri generali e gli strumenti operativi affinché, a decorrere dall'1-9-2000, venga ridotta l'incidenza della distinzione fra organico del personale maschile e organico del personale femminile sulle procedure di mobilità, in coerenza con il processo evolutivo di riforma delle Istituzioni educative.

ART. 23 – Funzioni di coordinamento.

In prima applicazione il coordinamento dei servizi di cucina, previsto dall'art.36, comma secondo, lettera c, del CCNL 26-5-1999, è assegnato al cuoco di ruolo in servizio prima dell'entrata in vigore del succitato CCNL.

Capo IV

PERSONALE COMANDATO DEGLI IRRSAE, CEDE, BDP

ART. 24 – Orario di servizio.

L'orario di servizio ordinario del personale della scuola, comandato presso gli IRRSAE, CEDE, BDP, così come del personale scolastico in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione, è di 36 ore di servizio settimanale. L'eventuale, ulteriore prestazione lavorativa è soggetta al pagamento da parte dell'Ente od al recupero da parte dell'interessato.

ART. 25 – Rinvio.

Per quanto non modificato dal presente accordo e dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola continua ad applicarsi al personale del presente capo l'art.31 del CCNL 4-8-1995 del comparto scuola, in attesa della riforma degli organi di cui trattasi.

Capo V

PROCEDURE DI CUI ART.14

ART. 26 - Mobilità dei docenti nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

In sede di redazione dell'orario di servizio scolastico si terrà conto dell'esigenza di consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

Le attività svolte dai predetti docenti, debitamente certificate, dovranno essere valutate tra i titoli previsti all'art.28 e 29 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola.

ART. 27 – Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le università.

Ove si stipulino convenzioni tra Università, Provveditorati e scuole per progetti relativi all'orientamento universitario ed al recupero dei fuori ruolo universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell'attività svolta, che dovrà essere valutata tra i titoli previsti all'art.28 e 29 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola.

Su tali convenzioni il Provveditore fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.

Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità.

Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part time annuale o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del capo di istituto.

ART. 28 - Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti in formazione.

La funzione del docente in formazione si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.

Il docente in formazione non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.

Il docente in formazione partecipa alle attività collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurricolari che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio.

Il docente tutor comunica al capo di istituto quando, ed in che misura, egli ritiene utile l'utilizzo del docente in formazione per svolgere supplenze brevi. In questi casi il docente in formazione riceve la retribuzione corrispondente al servizio prestato.

Al docente tutor, se non è utilizzato per la specifica funzione-obiettivo, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfettaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i semi-esonerati per il progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell'orario di servizio.

Capo VI

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART.29 - Arbitrato e conciliazione.

Le procedure di conciliazione ed arbitrato saranno separatamente definite in esecuzione dell'accordo intercompartimentale.

ART. 30 – Adeguamento delle norme contrattuali.

Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per l'adeguamento delle presenti disposizioni, qualora entrerà in vigore il nuovo regolamento delle istituzioni educative od il nuovo regolamento sull'autonomia scolastica o, comunque, qualora fossero emanate riforme relative alle materie del presente accordo.

ART.31 – Oneri

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono posti a carico delle risorse individuate dall'art.42, comma 4, secondo alinea (lire 160 miliardi dal 1999) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del comparto "Scuola".

Ai fini dell'individuazione delle restanti risorse da utilizzare per la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, nonché di quelle residue da far confluire nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa si fa riferimento ai prospetti redatti, ai sensi dell'art.51, comma 4, ai fini della certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio di cui all'art.1-bis della L.n.468 del 5.8.1978, e successive modificazioni.

ART.32 – Disapplicazioni.

Ai sensi dell'art.48 del CCNL 26-5-1999 ed in attuazione dell'art.72 del D.Lgs.29/1993, sono disapplicate tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in contrasto con le norme del presente accordo e del CCNL 26-5-1999. In particolare sono disapplicate le seguenti norme:

- artt. 35, 36 commi 1,2,4,5,6,7 ed art.37 del DPR 209/1987 (orario di lavoro del personale ATA);
- art.14 del DPR 399/1988 (orario di servizio del personale della scuola);
- artt.36 e 37 del CCNL 4-8-1995 (valutazione e mobilità dei capi di istituto);
- artt.48 e 55 del CCNL 4-8-1995 (mobilità del personale docente ed ATA);
- artt.71,72,73,74,75,76,77 del CCNL 4-8-1995 (retribuzione accessoria);
- artt.466 e 475 del DPR 297/1994 (trasferimenti annuali e assegnazioni provvisorie).

Allegato A

Profilo professionale dei modelli viventi nelle Accademie di Belle Arti

(ad esaurimento in relazione al disposto della L.124/1999)

Il modello vivente nelle Accademie di Belle Arti esegue attività lavorativa di carattere esecutivo richiedente elementi di conoscenza dell'anatomia del corpo umano.

Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività caratterizzate da procedure definite, al fine di consentire lo studio e la rappresentazione della figura umana dal vero.

Partecipa a iniziative di aggiornamento.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti,

pur condividendo l'esigenza di riconsiderare una nuova articolazione dell'orario di servizio del personale docente al fine di valorizzarne il profilo professionale artistico e culturale, con ricaduta sulla qualità dell'offerta formativa;

considerata quanto statuito dalla legge 21-12-1999, n.508 che prevede la nuova collocazione nell'ambito del sistema formativo superiore delle Accademie e dei Conservatori;

preso atto della impossibilità di interventi contrattuali sull'orario per la rigidità dei vincoli di legge oggi esistenti;

si impegnano

ad affrontare questa tematica alla conclusione dell'iter parlamentare in modo tale da favorire l'esercizio della professionalità del predetto personale nelle istituzioni riformate.